



**COMUNE DI TIANA**  
**PROVINCIA DI NUORO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 14**

**Del 28/09/2012**

**OGGETTO: L.R. 19 GENNAIO 2011 N°1 ART. 3 BIS. MISURE A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI. APPROVAZIONE CRITERI RIPARTO CONTRIBUTI**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventotto**, del mese di **settembre** alle ore **18,30**, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione ordinaria.

Risultano all'appello nominale:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>PRESENTI</b>
CURRELI BRUNO	SINDACO	SI
ZEDDA KATIA	CONSIGLIERE	NO
FAIS GINO	CONSIGLIERE	SI
NOLI LINO	CONSIGLIERE	SI
NOLI SALVATORE VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
CURRELI ALBERTO	CONSIGLIERE	SI
VACCA ANTONIO BACHISIO	CONSIGLIERE	SI
ZEDDA GIOVANNI ANDREA	CONSIGLIERE	NO
MARCELLO CESARINA	CONSIGLIERE	SI
ZEDDA MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
MORO LIDIA	CONSIGLIERE	SI
NOLI DANTE SALVATORE	CONSIGLIERE	SI
CURRELI FRANCO	CONSIGLIERE	SI

Totale Presenti N. **11**

Totale Assenti N. **2**

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **Curreli Bruno** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Piredda Anna Maria**.

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art. 3 bis della L.R. n° 1 del 18.01.2011, introdotto dall'art. 18 comma 31 della L.R. n° 12 del 30.06.2011, recante misure di sostegno dei piccoli comuni, nella parte in cui dispone:
  - a. Per favorire il riequilibrio anagrafico, la concessione alle famiglie residenti in un piccolo comune di un contributo per una nuova nascita o adozione pari a € 1.500,00 per il primo figlio e ad € 2.000,00 per ciascun figlio successivo;
  - b. Per sostenere il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di € 30.000,00 a beneficiario, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione di coloro che trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per dieci anni, nonché un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di € 50.000 a beneficiario, in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 4 8/38 del 01.12.2011 con la quale si è provveduto ad approvare l'elenco dei comuni destinatari degli interventi di cui al succitato art. 3 bis, fra i quali è inserito il Comune di Tiana, e sono state approvate le relative Direttive di attuazione;
- Considerato che la succitata Deliberazione della Giunta Regionale precisa che i comuni destinatari dovranno destinare le risorse attribuite attraverso l'adozione di specifici Bandi secondo le seguenti direttive:
  1. la concessione alle famiglie residenti del contributo per una nuova nascita o adozione pari a € 1.500,00 per il primo figlio e ad € 2.000,00 per ciascun figlio successivo dovrà avvenire stabilendo delle priorità in base al reddito familiare;
  2. si confermano le disposizioni normative riguardanti la concessione del contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di € 30.000,00 a beneficiario, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono nel piccolo comune la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, con l'impegno di non modificarla per dieci anni;
  3. il contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di € 50.000,00 a beneficiario a favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni, dovrà riguardare attività ammissibili al regime "de minimis" e il contributo non potrà essere superiore al 60% della spesa ammissibile e dovrà essere erogato nel rispetto del regolamento (CE) n° 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006,
  4. la concessione dei contributi ai singoli beneficiari dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2012, pena la revoca dell'assegnazione e la conseguente restituzione delle risorse attribuite;
  5. al fine di tenere conto delle diverse realtà e condizioni in cui versano le comunità a cui sono rivolte le misure di sostegno previste, i comuni potranno integrare la disciplina regolante l'accesso ai contributi con ulteriori criteri che rendano più efficace l'intervento, nel rispetto della legge e delle direttive di attuazione;

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°3 0/21 dell'11.07.2012 con la quale si è provveduto delle somme in argomento;
- Preso atto che sono state assegnati a questo comune complessivi € 29.362,00 di cui € 3.279,00 per la concessione alle famiglie residenti del contributo per una nuova nascita o adozione, € 7.452,00 , per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono nel piccolo comune la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, con l'impegno di non modificarla per dieci anni, € 18.631,00 per coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni;
- Ritenuto, anche stante l'esiguità delle somme assegnate, di dover stabilire, nel rispetto della legge e della normativa sopracitata, i seguenti criteri per l'erogazione dei contributi :
  - a. Il contributo per una nuova nascita o adozione verrà erogato, nei limiti stabiliti dalla normativa, stabilendo un ordine di priorità fra i richiedenti in base alla situazione reddituale più bassa, valutata secondo l' ISEE. Nel caso in cui il contributo a disposizione non dovesse essere sufficiente all'erogazione dell'intero importo spettante, si darà la precedenza al richiedente con la situazione reddituale più bassa;
  - b. si confermano le disposizioni normative succitate riguardanti la concessione del contributo a fondo perduto, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono nel piccolo comune la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, con l'impegno di non modificarla per dieci anni. Nel caso di più richieste si darà la precedenza al richiedente con la situazione reddituale più bassa;
  - c. i contributi a favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per cinque anni, dovranno riguardare attività ammissibili al regime "de minimis", non presenti nel comune di Tiana, con il seguente ordine di priorità :
    - 1 attività artigianali nel settore della tessitura;
    - 2 altre attività artigianali

I contributi non potranno superare, ciascuno, l'importo di € 9.315,00, non potranno essere superiori al 60% della spesa ammissibile e dovranno essere erogati nel rispetto del regolamento (CE) n° 1998/2 006, della Commissione, del 15 dicembre 2006. Il relativo bando dovrà prevedere particolari premialità per numero occupati, inserimento lavorativo femminile;
- Sentito l'intervento del Consigliere di Minoranza Maurizio Zedda " siamo contenti che la Regione si ricordi dei piccoli Comuni, cerchiamo però di spendere al meglio le somme che ci sono state assegnate e di far partire qualche attività. Non siamo pienamente d'accordo sui criteri proposti per l'erogazione delle somme assegnate. In particolare, proponiamo che i criteri per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima abitazione vengano integrati con una premialità a favore delle giovani coppie, sposate o che intendano contrarre matrimonio nei prossimi tre anni, nonché per i richiedenti di minore età. Relativamente ai contributi per l'attivazione di attività artigianali, commerciali e professionali, siamo d'accordo sulla previsione di due contributi e sulle

premialità indicate, alle quali proponiamo di aggiungere la disoccupazione giovanile. Non siamo invece d'accordo sulla limitazione delle attività da ammettere a contributo, proponiamo di lasciare aperto il campo senza porre limiti alla tipologia delle attività, in nome della massima trasparenza. Siamo d'accordo che si preveda una preferenza per le attività artigianali di tessitura dell'orbace”;

- Sentito il Sindaco esprimersi favorevolmente in merito alle proposte del Consigliere Maurizio Zedda;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

### UNANIME DELIBERA

- Di approvare, per quanto espresso in premessa, i seguenti criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 3 bis della L.R. n°1 de l 18.01.2011, introdotto dall'art. 18 comma 31 della L.R. n°12 del 30.06.2011, recante misure e di sostegno dei piccoli comuni;
  - d. Il contributo per una nuova nascita o adozione verrà erogato, nei limiti stabiliti dalla normativa, stabilendo un ordine di priorità fra i richiedenti in base alla situazione reddituale più bassa, valutata secondo l'ISEE. Nel caso in cui il contributo a disposizione non dovesse essere sufficiente all'erogazione dell'intero importo spettante, si darà la precedenza al richiedente con la situazione reddituale più bassa;
  - e. si confermano le disposizioni normative succitate riguardanti la concessione del contributo a fondo perduto, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono nel piccolo comune la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, con l'impegno di non modificarla per dieci anni. Nel caso di più richieste si darà la precedenza, nell'ordine, alle giovani coppie sposate o che dichiarino di voler contrarre matrimonio entro i tre anni successivi, ai richiedenti più giovani di età, ed ai richiedenti con la situazione reddituale più bassa;
  - f. i contributi a favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per cinque anni, dovranno riguardare attività ammissibili al regime “de minimis”, non presenti nel comune di Tiana, con un criterio di preferenza rispetto all'attività artigianale di tessitura dell'orbace. I contributi non potranno superare, ciascuno, l'importo di € 9.000,00, non potranno essere superiori al 60% della spesa ammissibile e dovranno essere erogati nel rispetto del regolamento (CE) n° 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006. Il relativo bando dovrà prevedere particolari premialità per numero occupati, inserimento lavorativo femminile, disoccupazione giovanile;

- Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché provveda, entro e non oltre la data del 30 ottobre 2012, alla pubblicazione dei Bandi per l'erogazione dei suddetti contributi.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

**VISTA** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Curreli Bruno**

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

**IL  
PRESIDENTE**

Curreli Bruno

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Piredda Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale **ATTESTA** che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio on – line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal	<b>05/10/2012</b>	Protocollo n. 2134
---	--	-------------------	--------------------

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Piredda Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

-	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
-	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Piredda Anna Maria